

DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE **ANNO 2005**

Parte I CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO

Art. 1 (Durata e campo di applicazione)

1. Le parti convengono che il presente Accordo abbia efficacia dal 1° gennaio 2005 fino alla sottoscrizione del successivo, e si riferisca al solo personale civile del Comparto Ministeri delle Aree Funzionali A, B e C in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa, nonché, ai fini della attribuzione della posizione super di cui al successivo art. 4, al personale in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.
2. Il presente Accordo non si applica al personale comunque in servizio presso gli Enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa e al personale destinatario dell'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'art. 8, comma 10, del D.P.R. 14.5.2001, n. 241. Per detto ultimo personale si applica comunque quanto previsto dal comma 4 del successivo art. 4, concernente l'attribuzione della posizione super.

Art. 2 (Ammontare del fondo e finanziamento dei percorsi formativi)

1. Le parti rilevano che l'ammontare del Fondo Unico di Amministrazione stanziato sul capitolo 1375 dell'esercizio finanziario 2005, è pari a complessivi € 83.391.455,00 al lordo degli oneri datoriali.
2. Le parti rammentano che oggetto del presente Accordo è la distribuzione della residua somma di € 66.841.241,00, tenuto conto che con il CCNI 23 maggio 2005, parte integrante della presente Intesa, è stata stralciata, dal Fondo Unico di Amministrazione, la somma di € 16.550.214,00 per finanziare i percorsi formativi.
3. Le stesse rammentano, inoltre, che ai sensi dell'art. 4 del predetto accordo del 23 maggio 2005, le somme che dopo la verifica di giugno del corrente anno si prevederà di non poter utilizzare entro il 2005, saranno destinate ad incrementare il Fondo Unico di Sede di cui all'art. 13.

Art.3

(Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa)

1. Le parti convengono che dall'importo residuo del FUA pari ad € 66.841.241,00 venga stralciata, in proporzione al personale in servizio presso le unità produttive dell'Agenzia Industrie Difesa, la somma di € 4.200.542,00 pari alla quota parte dell'intero ammontare del FUA (€ 83.391.455,00). A tal fine sono stati considerati tutti i dipendenti in servizio al 1° gennaio 2005 presso l'Agenzia, che ancora appartengono o già hanno fatto parte dei ruoli del personale civile della Difesa, per un ammontare complessivo di n. 1.865 unità, nonché quelli in servizio presso l'A.D. alla medesima data, pari a n. 35.160 unità'.
2. L'importo come sopra determinato verrà integrato con la quota spettante delle risorse aggiuntive indicate al successivo art. 14.
3. Dal predetto accantonamento non può essere considerato disponibile l'importo di € 111.450,00, corrispondente all'ammontare della spesa relativa al personale di cui al precedente comma 1, che alla data del 1° gennaio 2005 risulta essere inquadrato in una posizione economica super.
4. Pertanto, l'importo effettivo da stralciare dal FUA per la costituzione del Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa è pari ad € 4.089.092,00 al lordo datoriale. A seguito di tale accantonamento residuano nel FUA € 62.752.149,00.
5. All'utilizzo di dette risorse, che l'A.D. provvederà ad assegnare compatibilmente con le esigenze di bilancio, l'Agenzia provvederà con un apposito Accordo con le OO.SS..

Parte II

POSIZIONI ECONOMICHE SUPER

Art. 4

(Criteri per l'attribuzione delle posizioni super)

1. Relativamente alle posizioni Super, le parti, in via preliminare rammentano e confermano, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 5, gli Accordi per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, i quali hanno previsto che tale posizione sia attribuita:
 - I) ai dipendenti della posizione economica A1 (ex 2^e e 3^a qualifica funzionale) in servizio senza demerito;
 - II) ai dipendenti della posizione economica B3 (ex 6^a qualifica funzionale) che abbiano maturato una anzianità di servizio non inferiore a 15 anni senza demerito, di cui almeno 5 maturati nella stessa posizione B3 o nella ex 6^a qualifica funzionale, previa valutazione comparativa dell'esperienza professionale correlata agli incarichi ricoperti ed alla formazione professionale;

- III) ai dipendenti della posizione economica C1 (ex 7^a qualifica funzionale) che abbiano maturato una anzianità di servizio senza demerito non inferiore a 20 anni di cui almeno 5 maturati nella stessa posizione C1 o nella ex 7^a qualifica funzionale, previa valutazione comparativa dell'esperienza professionale correlata agli incarichi ricoperti ed alla formazione professionale;
 - IV) ai dipendenti della posizione economica C3 (ex 9^a qualifica funzionale) che abbiano maturato una anzianità di servizio senza demerito e una anzianità di almeno 3 anni maturata nella stessa posizione C3 o nella ex 9^a qualifica funzionale, previa valutazione comparativa dell'esperienza professionale correlata agli incarichi ricoperti ed alla formazione professionale.
- 2. Alla definizione delle graduatorie, con i criteri che vengono rispettivamente riportati per le posizioni A1S, B3S, C1S e C3S negli Allegati 1, 2, 3 e 4, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, concorrono, pertanto, tutti coloro che alla data del 31.12.2004 hanno maturato i prescritti requisiti.
 - 3. Le parti ribadiscono, in applicazione dell'art. 9, comma 5 bis, del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, inserito dall'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343, che a decorrere dal 1° gennaio 2004 il personale civile della Difesa chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa concorrere all'attribuzione della posizione super valutando, a tal fine, il servizio prestato.
 - 4. Le parti concordano che il personale destinatario della indennità accessoria di diretta collaborazione, appartenente alle aree funzionali A, B e C del comparto Ministeri e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa, possa concorrere all'attribuzione della posizione super in base ai criteri sopra indicati, in quanto detta indennità non è sostitutiva della posizione super.
 - 5. Le parti confermano l'interpretazione autentica sui criteri per l'attribuzione della posizione economica Super, stabilita con l'Accordo sul FUA per l'anno 2004 e ne riportano il contenuto:

Requisiti di accesso

- Ai fini della valutazione delle anzianità previste, sia per i periodi di servizio presso le Amministrazioni dello Stato che per i periodi di inquadramento nelle posizioni economiche e corrispondenti ex qualifiche funzionali, che danno titolo al conseguimento della posizione super, devono intendersi i soli periodi di ruolo, prendendo a riferimento sempre e comunque la decorrenza economica.

Valutazione dei servizi:

- Ai fini della determinazione del punteggio vengono valutati esclusivamente gli incarichi ed i servizi prestati in posizione di ruolo presso l'Amministrazione Difesa in qualità di dipendente civile.

Valutazione degli incarichi:

- Ai fini del punteggio da attribuire agli incarichi, le parti concordano che devono essere valutati i soli incarichi di titolare debitamente documentati e non quelli di sostituto.

Art. 5

(Stralcio per le posizioni super 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004)

1. Dalla somma residua pari ad € 62.752.149,00 non vengono considerate utili le somme relative all'accantonamento per le posizioni Super per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, comprensive degli oneri a carico del datore di lavoro nella misura del 38,38%, come di seguito indicato:

➤ Anni 2000/2001	€	537.442,33
➤ Anno 2002	€	115.295,00
➤ Anno 2003	€	28.625,00
➤ Anno 2004	€	<u>195.602,67</u>
Totale	€	876.965,00

2. A seguito di tali accantonamenti residua nel FUA l'importo di € 61.875.184,00.

Art. 6

(Determinazione del contingente di posizioni A1S al 1° gennaio 2005)

Le parti, dovendo la posizione super essere attribuita con decorrenza 1° gennaio 2005 ai dipendenti della posizione economica A1 (ex 2^ e 3^ qualifica funzionale) che nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2004 hanno maturato i requisiti richiesti, prendono atto che il contingente di n. 2.812 unità di personale A1 Super determinatosi con il precedente Accordo, è riconfigurato, a seguito dei nuovi riconoscimenti e delle cessazioni dal servizio, in complessive n. 2.746 unità. Considerato l'accantonamento di cui al precedente art. 3 per il Fondo di Agenzia, detto contingente per l'anno 2005 è articolato come segue:

	A1 super
FUA Difesa 2005	2.654
<u>Fondo Agenzia 2005</u>	<u>92</u>
Contingente complessivo	2.746

Art. 7

(Segnalazioni per l'attribuzione delle posizioni super 2005)

Relativamente all'invio dei dati concernenti le segnalazioni per l'attribuzione delle posizioni super per l'anno 2005 (requisiti 31.12.2004) la D.G. per il Personale Civile impartirà le disposizioni del caso in modo tale da assicurare l'esame degli stessi.

Art. 8

(Determinazione dei contingenti di posizioni B3S, C1S e C3S)

1. Le parti, considerato che l'accantonamento operato al precedente art. 3 per le esigenze del costituendo Fondo di Agenzia comprende la quota relativa alle posizioni super esistenti al 1° gennaio 2005 presso gli Enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa, concordano, fermi restando i contingenti determinati con i precedenti accordi, di articolare per l'anno 2005 i contingenti di posizioni B3S, C1S e C3S come segue:

	B3 super	C1 super	C3 super
FUA Difesa 2005	296	733	119
<u>Fondo Agenzia 2005</u>	<u>5</u>	<u>25</u>	<u>1</u>
Contingenti complessivi	301	758	120

2. Le parti convengono quindi che detti contingenti complessivi verranno reintegrati di un numero pari a quello dei destinatari cessati per pensionamento o passaggio ad altra posizione economica nell'anno 2004.

Parte III

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 9

(Accantonamento per le posizioni organizzative)

1. Le parti, considerato che la normativa di riferimento non ha ancora fissato i nuovi criteri in materia di posizioni organizzative e che l'emanando DPCM che ridetermina le dotazioni organiche dell'A.D. – in ragione dell'art. 1, comma 93, legge 30.12.2004, n. 311 - prevede un incremento dei posti per l'area funzionale C, concordano di retribuire tutte le posizioni organizzative oggettivamente coperte, rinvenute nei singoli ordinamenti degli Enti dell'A.D. al 1° gennaio 2005.
2. Le stesse, inoltre, considerato che con il precedente accordo si sono impegnate a rideterminare nel corrente anno il contingente delle posizioni organizzative tenendo conto delle nuove assunzioni per concorso e/o riqualificazione di personale dell'area C, rideterminano detto contingente in base alle posizioni effettivamente coperte risultanti dalla apposita ricognizione operata dagli Organi di Vertice.
3. Il nuovo contingente tiene altresì conto di n. 16 unità da riservare al personale di posizione economica C3 super e C3 al quale sia stato conferito con apposito D.D.

l'incarico di reggenza di Uffici Dirigenziali. Le parti convengono altresì che ai fini della predetta rideterminazione non vanno considerati gli Enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa.

4. Il contingente per l'anno 2005 è pertanto rideterminato in complessive n. 1.638 unità. La composizione dello stesso è la seguente:
 - C3 reggenti 16
 - C3 150
 - C2 615
 - C1 857
5. Le parti, al fine di mantenere inalterata la spesa per le posizioni organizzative, anche a fronte di un incremento del numero delle stesse, concordano di ridurre nella medesima percentuale gli importi delle indennità previste per le posizioni C3 e C2 dal precedente CCNI sul FUA 2002. Le stesse convengono altresì di lasciare invariato l'importo previsto per i C3 reggenti, considerata la minima incidenza sulla spesa e la rilevanza dell'incarico, nonché quello per le posizioni C1, il cui importo è già parametrato al minimo contrattualmente fissato in sede di comparto. Pertanto gli importi per le posizioni organizzative sono rideterminati come segue, al lordo degli oneri a carico del lavoratore:
 - C3 Reggenti € 2.160,00
 - C3 € 1.467,00
 - C2 € 1.082,00
 - C1 € 1.033,00
6. Le parti stabiliscono, inoltre, che al dipendente civile dell'area C, che ricopre una posizione organizzativa prevista per il personale militare, sia corrisposta l'indennità nella misura prevista per la posizione economica posseduta.
7. Le parti, in attesa che la normativa contrattuale di comparto fissi nuovi criteri in materia di posizioni organizzative, **NEL CONFERMARE PER IL 2005 I CRITERI PER LA IDENTIFICAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE STABILITI NEI PRECEDENTI CCNI, COME INTEGRATI DAL PRESENTE ACCORDO (ALLEGATO 5), SI IMPEGNANO A FISSARE NUOVI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IN UNA CONCERTAZIONE DA AVVIARSI ENTRO UN MESE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ACCORDO E DA CONCLUDERSI ENTRO IL MESE DI OTTOBRE C.A.**
8. Convengono altresì che le somme relative alle indennità per le posizioni organizzative riconosciute nell'ambito del contingente, resesi vacanti nel corso del 2005 presso il singolo Ente, entrano nella disponibilità del FUS del medesimo Ente in proporzione al periodo di vacanza verificatosi.
9. Le risorse non utilizzate per le reggenze venute meno per cessazione dell'incarico, rientrano nella disponibilità del Fondo.

10. Per il presente articolo, vengono di conseguenza accantonati per il 2005 € 2.395.584,00 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro. Pertanto, dall'iniziale stanziamento del Fondo residua la somma di € 59.479.600,00.

Parte IV PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO

Art. 10 (Particolari posizioni di lavoro riconosciute per legge)

1. Le parti, preso atto delle particolari situazioni lavorative degli Enti della Amministrazione Difesa, riconosciute per legge, e già definite nei precedenti Accordi (allegati da 6 a 13), provvedono di seguito a riportarne la tipologia, anche denominandole "particolari posizioni":
 - a. sede disagiata,
 - b. rischio radiologico e indennità professionale,
 - c. rischio - anche per operatori subacquei -,
 - d. bonifica campi minati,
 - e. disattivazione di ordigni esplosivi,
 - f. mansione ai centralinisti non vedenti,
 - g. imbarco (su natanti e su unità navali di tutte le FF.AA.),
 - h. indennità provvisoria per la distruzione delle armi chimiche.
2. Gli importi per le particolari posizioni previste per legge, tenuto conto degli incrementi e dei decrementi rappresentati dagli Enti rispetto all'anno 2004, sono indicati nell'allegato A, per un ammontare complessivo di € 2.353.202,71 al lordo degli oneri a carico del lavoratore, corrispondenti ad € 3.122.700,00 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro.
3. Ogni ulteriore esigenza per le posizioni di cui al precedente comma 1 potrà essere soddisfatta nei limiti e con le modalità fissate dal comma 3 del successivo art. 14 concernente l'utilizzazione delle ulteriori somme che confluiranno nel FUA.
4. Le parti convengono altresì, qualora le esigenze reali dell'Ente comportassero a fine anno un minor utilizzo delle risorse assegnate per le particolari posizioni di cui al comma 1, che l'eventuale differenza dovrà essere considerata come anticipo del Fondo Unico di Sede (FUS), e richiamano in proposito la responsabilità diretta anche patrimoniale del Direttore dell'Ente, ove, per retribuire altre situazioni di lavoro, si avvalga delle risorse previste per le particolari posizioni.

Art. 11 (Turni e Reperibilità)

1. Le parti, tenuto conto della indagine conoscitiva effettuata nell'anno 2004 sulle turnazioni e le reperibilità, per la cui disciplina si rinvia agli allegati 6 e 7, confermano gli stanziamenti dello scorso anno, tenendo conto delle minori esigenze registratesi presso gli Enti, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'Accordo sul FUA 2004.
2. Le parti, quindi, concordano, relativamente all'istituto della turnazione, di assegnare ad ogni Ente, che abbia evidenziato nella richiesta la rispondenza del turno alla normativa di legge e contrattuale sia di comparto sia di amministrazione, l'importo a fianco di ciascuno di essi indicato nell'allegato B, per un totale complessivo di € 4.622.055,01 al lordo degli oneri a carico del lavoratore, corrispondenti ad € 6.133.467,00 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro.
3. Relativamente alla reperibilità, le parti convengono, in via preliminare, che la stessa debba essere retribuita attingendo dalle risorse del FUS.
4. Per la reperibilità, quale quota aggiuntiva del FUS, le parti concordano, in ragione di quanto indicato al comma 1, di assegnare agli Enti che abbiano evidenziato nella richiesta la rispondenza della reperibilità alla normativa di legge e contrattuale, sia di comparto sia di amministrazione, l'importo a fianco di ciascuno di essi indicato nell'allegato C, per un totale complessivo di € 1.505.360,96 al lordo degli oneri a carico del lavoratore, corrispondenti ad € 1.997.614,00 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro.
5. Gli importi assegnati per turni e reperibilità confluiranno nel FUS dell'Ente quale maggiorazione dello stesso, al fine di fornire alle parti della contrattazione locale un oggettivo punto di riferimento per la distribuzione del FUS medesimo.
6. Qualora, a seguito delle eventuali verifiche che saranno attuate dalle parti sulla congruità delle esigenze con la normativa di riferimento di legge e contrattuale, risultassero assegnati per turni e reperibilità importi superiori a quelli occorrenti, le eventuali differenze dovranno essere intese quale anticipo del FUS dell'Ente.

Art. 12

(Risorse per le particolari posizioni, i turni e le reperibilità)

1. Al termine dei precedenti accantonamenti per le particolari posizioni, i turni e le reperibilità, che ammontano a complessivi € 8.480.617,58 al lordo degli oneri per il lavoratore, pari a € 11.253.781,00 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, residuano nel FUA € 48.225.819,00.
2. Le parti, infine, convengono che gli Enti, per fronteggiare le ulteriori esigenze di turnazioni e reperibilità emerse dalla contrattazione locale rispetto a quelle individuate negli allegati B e C, facciano ricorso al Fondo Unico di Sede di cui al successivo art. 13.

Parte V
FONDO UNICO DI SEDE

Art. 13
(Fondo unico di sede – FUS -)

1. L'ammontare del fondo che residua dopo gli accantonamenti di cui al precedente articolo, pari ad € 48.225.819,00 verrà utilizzato per remunerare, nell'ambito di quelle previste dall'art. 32 del CCNL 16.2.1999, altre finalità individuate tramite la contrattazione locale. A tal fine verrà assegnato ad ogni Ente detto stanziamento residuo in ragione di quota parte per ogni dipendente in servizio al 1° gennaio 2005 (pari quindi a € 1371,61 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro corrispondenti a € 1.033,62 al netto degli stessi per ogni dipendente).
2. Le parti rammentano l'illegittimità della esclusione tra i destinatari del FUS, nell'eventuale parte destinata a compensare la presenza come elemento portante alla realizzazione dei progetti di lavoro, del personale in posizione di **PERMESSO SINDACALE E DISTACCO RETRIBUITO** – che pertanto deve essere considerato alla stregua del personale in servizio -, nonché del personale destinatario delle posizioni economiche super e/o delle posizioni organizzative, richiamando al riguardo la responsabilità amministrativa dei dirigenti degli Enti.
3. Le parti, al fine di indicare alla contrattazione locale opportuni punti di riferimento nell'ambito dei quali procedere alla conclusione degli accordi per la distribuzione del Fondo Unico di Sede, richiamano alcuni tipi di assenza coperti da particolari garanzie, per i quali ritengono non possano effettuarsi decurtazioni del FUS nei casi in cui, per la sua corresponsione, concorra quale elemento di valutazione la presenza in servizio. Detti casi sono:
 - a. **ASSENZA PER MALATTIA DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO**
 - b. **ASSENZA PER INFORTUNIO SUL LAVORO**
 - c. **ASSENZA PER FREQUENZA DI CORSI PROFESSIONALI DELL'A.D.**
 - d. **ASSENZA PER DONAZIONE DI SANGUE**
 - e. **ASSENZA AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92**
 - f. **ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITÀ**
 - g. **ASSENZA CONNESSA A TERAPIE SALVAVITA (ART. 21, COMMA 7 BIS, CCNL 16.5.1995).**
4. La contrattazione locale può individuare ulteriori e/o diversi criteri per la corresponsione del FUS, anche in deroga a quanto indicato al precedente comma 3.

Parte V
ULTERIORI SOMME DEL F.U.A.

Art. 14

(Ulteriori somme disponibili, indennità di mobilità e particolari posizioni di lavoro)

1. Le parti, inoltre, tenuto conto che lo stanziamento lordo di € 83.391.455,00 sul cap. 1375 (rif. art. 2) non comprende tutte le risorse destinate al F.U.A. 2005 (si richiamano in proposito le risorse relative alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato **NELL' ANNO PRECEDENTE** e le risorse denominate “variabili”, nonché la quota relativa ai risparmi di gestione dell'anno **PRECEDENTE** e quella relativa allo stanziamento previsto dal d.l. del 19 gennaio 2005, convertito nella legge n. 37 del 18 marzo 2005), convengono che dalle ulteriori somme che perverranno al Fondo verrà stralciata pro quota una somma da destinare al Fondo di Agenzia di cui al precedente art.3.
2. Le parti convengono altresì che quanto eventualmente sarà necessario per l'anno 2005, considerata l'esiguità dell'importo quale indennità di mobilità di cui all'allegato 16 del presente Accordo, venga attinta dalla parte residua delle accennate nuove disponibilità che dovranno confluire nel F.U.A..
3. Analogamente si provvederà, tenuto conto della esiguità delle necessarie risorse, attingendo a tali ulteriori somme per l'eventuale finanziamento di nuove ulteriori richieste per particolari posizioni di lavoro derivanti da leggi ricomprese in quelle disciplinate dall'art. 10 del presente Accordo, riconducibili ad assegnazioni di nuovo personale in presenza di: sede disagiata, rischio radiologico e indennità professionale, rischio, bonifica campi minati, premio di disattivazione, mansione ai centralinisti non vedenti, imbarco, distruzione armi chimiche.

Art. 15

(Incrementi del fondo unico di sede)

Al termine delle operazioni di cui al precedente articolo 14, quanto residuerà dalle nuove risorse, sarà assegnato ad ogni ente quale incremento del FUS, con il meccanismo previsto al precedente art. 13.

Parte VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16
(Variazioni delle posizioni organizzative)

Le parti, considerato che la individuazione e la determinazione delle posizioni organizzative e' di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, stabiliscono che eventuali particolari incarichi, relativi a compiti di istituto attribuiti nel corso dell'anno, a seguito di contrattazione locale, con retribuzione a carico del FUS dell'Ente, potranno essere portati all'esame della contrattazione nazionale dell'anno successivo. Detti incarichi, quindi, potranno essere riconosciuti come posizioni organizzative ove la contrattazione nazionale ne accerti la rispondenza ai parametri previsti dalla normativa di comparto e di amministrazione

Art. 17
(Variazioni delle particolari posizioni di lavoro, dei turni e delle reperibilità)

1. Le parti, fermo restando che la determinazione degli stanziamenti per le particolari posizioni di lavoro, per i turni e per le reperibilità è di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, stabiliscono che le variazioni in aumento o in diminuzione degli stessi, siano riferite al Fondo Unico di Sede limitatamente all'anno in cui si manifestano ed imputate al Fondo Unico di Amministrazione a partire dall'anno successivo, in ragione di quanto sarà riconosciuto in sede di contrattazione sul FUA in coerenza con le disposizioni in vigore.
2. Le parti considerato che le variazioni, delle particolari posizioni di lavoro, dei turni e delle reperibilità, rappresentano nell'anno una parte minima degli stanziamenti a carico del FUA, e preso atto della gestione delle stesse, così come determinata al comma precedente, ritengono che il FUS possa assolvere una funzione di temporanea copertura per consentire il pagamento nell'anno di competenza delle suddette spettanze ai dipendenti.

Art. 18
(Specchio di ripartizione)

Per una più capillare e dettagliata conoscenza del presente Accordo, viene annesso l'unito specchio (allegato 17) nel quale vengono riportati, anche al netto dei contributi del datore di lavoro, i vari stanziamenti citati negli articoli che precedono.

Art. 19
(Allegati)

Formano parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

1. criteri per l'attribuzione della posizione economica A1S (art. 4)
2. criteri per l'attribuzione della posizione economica B3S (art. 4)
3. criteri per l'attribuzione della posizione economica C1S (art. 4)
4. criteri per l'attribuzione della posizione economica C3S (art. 4)
5. criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative 2005 (art. 9)
6. indennità per sede disagiata (art. 10)
7. rischio radiologico ed indennità professionale (art. 10)
8. indennità di rischio – anche per operatori subacquei (art. 10)
9. indennità per bonifica dei campi minati (art. 10)
10. indennità per disattivazione di ordigni esplosivi (art. 10)
11. indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 10)
12. indennità di imbarco (su natanti e unità navali di tutte le FF.AA.) (art. 10)
13. indennità provvisoria per la distruzione delle armi chimiche (art. 10)
14. indennità per turni (art. 11)
15. indennità per reperibilità (art. 11)
16. indennità di mobilità con tabella retributiva in annesso “A”(art. 14)
17. specchio di ripartizione del F.U.A. 2005 (art. 18)
- A. particolari posizioni previste per legge (art. 10)
- B. quota aggiuntiva del FUS per turnazioni (art. 11)
- C. quota aggiuntiva del FUS per reperibilità (art. 11)

Art. 20
(Modifiche agli allegati)

Vengono di seguito indicati gli allegati che hanno subito modifiche e/o integrazioni rispetto al 2004.

- Allegato 1: posizione economica A1 Super;
- Allegato 5: posizioni organizzative;
- Allegato 6: sede disagiata;
- Allegato 7: rischio radiologico e indennità professionale;
- Allegato 8: rischio;
- Allegato 12: indennità di imbarco;
- Allegato 13: indennità provvisoria per la distruzione delle armi chimiche;
- Allegato 16: indennità di mobilità.

Dette modifiche, al fine di agevolarne la lettura, sono state evidenziate in grassetto.

IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE

Dir. Gen. Dr. Carlo Lucidi

.....

F.P. C.G.I.L. Difesa

C.I.S.L. F.P.S. Difesa

U.I.L. P.A. Difesa

CISAL INTESA

F.L.P.

CONF. SAL./UNSA SIAD

Federazione R.d.B. Statali

Roma,